



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*, che istituisce il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, private e degli enti locali;
- VISTA** la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTO** il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante *“Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità”*, e, in particolare, l'articolo 1-bis;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, comma 635, ai sensi del quale gli stanziamenti finalizzati al sostegno della funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dal 2007;
- VISTA** la richiamata legge n. 296 del 2006, e in particolare l'articolo 1, comma 636, secondo il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente, con apposito decreto, *“i criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012)*, e in particolare l'articolo 15;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e in particolare l'art.1 comma 169, a norma del quale: *“Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 228.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016”*;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
- VISTO** il capitolo 1477 *“Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta”*;

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*”, ed in particolare l’articolo 73;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n.98, con il quale è stato emanato il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23, concernente il regolamento recante norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie ai sensi dell’articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267 concernente il regolamento recante «*Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27*»;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, che definisce le linee guida di attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n.267;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 ottobre 2008, n. 84, che definisce le linee guida applicative del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2012, n. 200, recante “*Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 91-bis, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174*”, ed in particolare gli articoli 1, “*Definizioni*”, 3, “*Requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali*”, e 4, “*Ulteriori requisiti*”, con riferimento allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2014, recante “*Approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 101094 del 29 dicembre 2014 di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017;
- VISTA** la decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, C26/2010, recante “*Regime riguardante l’esonero dell’ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici*”, nella parte relativa alle attività didattiche svolte con modalità non commerciali, come disciplinate dal su richiamato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200 del 2012;
- CONSIDERATA** la sentenza del Consiglio di Stato n. 292 del 3 novembre 2015, resa nei giudizi riuniti nn. R.G. 7068/2014 e 7228/2014, intentati dall’ANINSEI contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del decreto dello stesso Ministro 30 gennaio 2013, n. 46, recante criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi pubblici alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2012/2013;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) Ente non commerciale: l'ente pubblico o privato, diverso dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività non commerciale;
 - b) Attività istituzionale: attività diretta all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
 - c) Modalità non commerciali: modalità di svolgimento dell'attività istituzionale priva di scopo di lucro.

Articolo 2 (Funzione pubblica delle scuole paritarie)

1. Il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2015/16.
2. I contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione.
3. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico 2015/16.
4. I contributi sono erogati alle scuole paritarie che, in quanto componenti del sistema nazionale di istruzione, forniscono e aggiornano tutte le informazioni richieste dal Sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado sono tenute a inserire i dati degli alunni nella relativa Anagrafe nazionale.
6. Sono fatte salve le norme relative alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 3 (Piano annuale di riparto)

1. Con apposito decreto del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione lo stanziamento per le scuole paritarie, iscritto nel bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è ripartito tra gli Uffici Scolastici Regionali e la Regione autonoma per la Valle d'Aosta sulla base della consistenza numerica delle scuole paritarie, delle classi o sezioni e degli alunni.
Il riparto dovrà essere effettuato per il 15% in proporzione al numero delle scuole, per il 35% sulla base delle classi e per il 50% sul numero degli alunni.
2. Le risorse assegnate agli Uffici Scolastici Regionali sono destinate ai fini di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 4
(Piano regionale di assegnazione)

1. I direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali predispongono un piano regionale di erogazione dei contributi per l'anno scolastico 2015/16.
2. I predetti contributi sono assegnati alle scuole paritarie con il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado e avendo riguardo agli alunni diversamente abili.
3. Il 20% delle risorse di cui all'art 6 comma 1 lettera a) e all'art 8 comma 1 lettera a) dovranno essere erogate prioritariamente nelle more delle procedure propedeutiche all'erogazione dell'80% delle risorse di cui all'art 6 comma 1 lettera b) e all'art 8 comma 1 lettera b).

Articolo 5
(Scuole paritarie che svolgono il servizio con modalità non commerciale)

1. I contributi sono erogati in via prioritaria alle scuole paritarie che svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciali.
2. Le scuole paritarie svolgono il servizio scolastico con modalità non commerciale quando l'atto costitutivo o lo statuto prevede:
 - a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'istituto, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente;
 - b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività e dei servizi scolastici;
 - c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga analogha attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - d) lo svolgimento dell'attività a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui al comma precedente, lettera d), l'attività istituzionale è prestata con modalità non commerciale quando il corrispettivo medio (C_m) percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente (C_{ms}) annualmente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.

La presenza dei requisiti di cui al presente articolo è comprovata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il modello A, allegato al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

4. Ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, gli Uffici Scolastici Regionali e territoriali effettuano idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo.

Articolo 6
(Scuole dell'Infanzia paritarie)

1. Le risorse assegnate all'Ufficio scolastico regionale per le scuole dell'infanzia paritarie sono ripartite da ciascun Ufficio come segue:
 - a) il 20 % è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale;
 - b) l'80 % è ripartito fra tutte le sezioni delle scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola dell'infanzia paritaria un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole dell'infanzia ed il numero delle scuole dell'infanzia paritarie funzionanti.
3. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo vengono considerate le scuole paritarie con almeno una sezione con un minimo di 8 alunni effettivamente iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale, valutate dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale.
4. Le risorse di cui al punto b) sono ripartite assegnando per ciascuna sezione effettivamente funzionante di scuola dell'infanzia paritaria, un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale.
5. Il contributo è corrisposto per le sezioni effettivamente costituite e funzionanti, con un minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica.

Articolo 7
(Scuole primarie paritarie convenzionate)

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.23 e dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, alle scuole primarie paritarie convenzionate viene assegnato un contributo annuo, avuto riguardo a:
 - a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
 - b) numero di ore di sostegno per gli alunni diversamente abili previste dal piano educativo individualizzato, salve le opportune verifiche da parte dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle certificazioni presentate;
 - c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. In caso di risorse residuanti dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio scolastico regionale valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per ore di insegnamento integrativo e per progetti di inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento.
3. Nuove convenzioni, o modifiche alle convenzioni in atto per aumento di classi e di ore di sostegno, potranno essere stipulate solo in presenza di risorse disponibili destinate alle scuole primarie, avendo assicurato comunque la assegnazione dei contributi a tutti i gradi di scuole, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 4, e per i diversamente abili ai sensi del successivo articolo 9.
4. Non sono erogati contributi alle scuole che non abbiano inserito i dati richiesti nella "Anagrafe nazionale degli alunni".

Articolo 8
(Scuole secondarie di I e II grado paritarie)

1. Le risorse disponibili a livello regionale per le scuole secondarie di I e II grado paritarie, una volta soddisfatto il fabbisogno di quanto destinato nel Piano regionale alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate, sono ripartite come segue:
 - a) il 20 per cento è ripartito fra tutte le scuole funzionanti con corsi di studio completi e con un numero di studenti, iscritti nella "Anagrafe nazionale alunni", non inferiore a 8 in ciascuna classe.
 - b) l'80 per cento è ripartito fra tutte le scuole funzionanti sul territorio regionale che svolgono il servizio con modalità non commerciale ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Le risorse di cui alla lettera a) sono ripartite assegnando a ciascuna scuola un contributo fisso, uguale su tutto il territorio regionale, calcolato in base al rapporto tra le risorse complessivamente destinate alle scuole secondarie di I e II grado paritarie funzionanti ed il numero delle stesse, fermo restando il limite minimo di otto alunni iscritti e frequentati ciascuna classe.
3. Le risorse di cui alla lettera b) sono assegnate alle scuole in ragione del numero di alunni iscritti e frequentanti le tre classi della scuola secondaria di I grado e le classi prime e seconde della scuola secondaria di II grado, a condizione che tali classi siano formate da almeno otto alunni, i cui nominativi siano stati comunicati alla "Anagrafe nazionale degli alunni".

Art. 9
(Contributi per l'inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria)

1. Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado, che accolgono alunni diversamente abili, iscritti e frequentanti, è assegnato un contributo annuale per ogni alunno certificato, determinato a livello regionale sulla base dei dati comunicati entro il 30 novembre 2015, previa acquisizione delle certificazioni e verifica della loro rispondenza ai parametri previsti dalla legge.
2. Il contributo potrà essere differenziato per i diversi gradi di istruzione.
3. Non rientrano nel computo gli alunni diversamente abili nelle scuole primarie per i quali il contributo è previsto nelle convenzioni stipulate ai sensi del D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008.
4. Per le scuole secondarie di primo e secondo grado il contributo è corrisposto solo per gli studenti inseriti nell'"Anagrafe nazionale degli alunni".

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Stefania Giannini
